

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
SERVIZIO FORESTE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1

Ente che effettua la vendita

Il Comune di CALABRITTO (AV) mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco demaniale in loc. "Vallone della Chiusella" p.lla forestale 40 del P.A.F., come da progetto di taglio redatto dal Dott. For.le Giovanni Gammarrano incaricato con Determina del Responsabile del settore Finanziario e Contabile n. 78 del Registro di Settore e n. 371 del Registro Generale del 24/09/2015, in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dalla Comunità Montana "Terminio Cervialto" e dal parere tecnico della Regione Campania - U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Avellino".

Art. 2

Forme di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, a termini normali, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazione.

Art. 3

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base¹ di Euro 11.500,00 (diconsi Euro undicimilacinquecento/00).

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli accetterà il presente progetto di taglio così come proposto, eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

Art. 4

Materiale posto in vendita

Il materiale posto in vendita è² per la p.lla forestale 40 di n° 205 piante di diametro superiore a 18 cm misurate e contraddistinte con l'impronta del martello "ODAF 704" numerate progressivamente con vernice rossa a smalto dal n°1 al n° 205 tutte di faggio e n. 23 piante di massa intercalare contrassegnate da una croce in vernice rossa e contraddistinte dal martello forestale con impronta "ODAF 704". I confini del lotto sono individuati come riportato in progetto.

Art. 5

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nell'avviso d'asta. Il suddetto avviso d'asta dovrà essere pubblicato su B.U.R.C. o invitare almeno il 30% delle imprese boschive iscritte all'Albo Regionale. Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune. L'amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida.

¹ Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.

² Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini; per l'alto fusto vanno invece indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione alla gara

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dalla Legge per la partecipazione alle gare pubbliche, debbono possedere i seguenti requisiti.

1. Iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Sono escluse dalla gara le Società di fatto.
2. Iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive.

Art. 7

Documenti da allegare all'offerta

Oltre alla documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 6 i concorrenti dovranno allegare all'offerta:

1. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio Euro 1.150,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, contratto, consegna, martellata, misurazione, rilievi e collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.
2. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato.
3. La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n°726 e con Legge 23 dicembre 1982, n° 936.

Art. 8

Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 9

Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 8 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 10

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 7 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 11

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 12

Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.

Art. 13

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita del precedente art.12 entro il limite ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara

Art. 14

Consegna del lotto boschivo

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro 90 giorni dall'approvazione del relativo contratto alla presenza con le modalità di cui al vigente Regolamento n. 3/2017.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e relativo Capitolato tra i quali:

1. accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;
2. versamento della prima rata nei tempi, quantità e modalità stabilita in contratto;
3. versamento su apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 13 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando del deposito cauzionale.

Art. 15

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in due rate di uguale importo, di cui la prima rata alla stipula del contratto di vendita e la seconda rata dopo 60 giorni dall'inizio dell'utilizzazione boschiva, previa presentazione di polizza fideiussoria contratta dalla ditta aggiudicataria per il restante 50% e presentata all'atto della stipula del contratto stesso. Qualora, trascorsi giorni 10 (dieci) dall'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, non fosse stata erogata la somma di aggiudicazione da parte della ditta aggiudicataria, l'Ente potrà dar luogo all'aggiudicazione alla ditta successiva, senza nulla dover alla ditta inadempiente.

Art. 16

Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Direttore di Cantiere, All'Ente Delegato territorialmente competente, e alla Regione Campania - U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Avellino" il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco. Dovrà inoltre indicare tramite apposita tabellonistica e segnali la presenza del cantiere e il divieto di accesso durante le operazioni e i lavori.

Art. 17

Termine del taglio

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro 8 mesi (utili) dalla data di consegna salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 18 e salvo diverse indicazioni sulle modalità del periodo di taglio riportate nella Valutazione d'Incidenza, trattandosi di area SIC.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 18

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 17 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta e concessa con le modalità previste dal Regolamento regionale vigente n. 3/2017.

Art. 19

Divieto di sub-appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo periodo del precedente art. 13 (incameramento del deposito provvisorio).

Art. 20

Rispetto alle leggi forestali

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 21

Rilevamento danni

Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, si procederà con alle modalità di cui al Regolamento Regionale, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dall'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del

rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, i Carabinieri forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 22

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altri.

Art. 23

Modalità del taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello.

Art. 24

Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

1. di euro 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2. di euro 5,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
3. di euro 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
4. di euro 5,00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
5. di euro 5,00 per ogni moncone non tagliato;
6. di euro 5,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 25

Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica, dal PGF e dal progetto di taglio, per non rompere, scortocciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata e danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi in modo seguente:

- a) Per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
- b) Per le piante eccedenti il suddetto 10% l'aggiudicatario, pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.

Le piante rientranti nel 10% saranno desunte dai verbali di verifica redatti in sede di controllo. La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata in sede di collaudo. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Art. 26

Sospensione del taglio

L'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzazione boschiva, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario o PEC, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado i rilievi formulati dai preposti al controllo, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai soggetti preposti al controllo, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 15.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 27

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle prescrizioni di massima e di polizia vigenti.

E' vietata la bruciatura dei residui di lavorazione, ma è possibile, in apposite piazzole individuate dal progettista, lavorare o ridurre in cippato tutto il materiale con diametro superiore a 2 cm, il materiale con diametro inferiore a 2 cm potrà essere lasciato in sito.

Art. 28

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgombero i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente,
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

Art. 29

Costruzioni capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario che si munirà di eventuali pareri da parte degli Enti preposti, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art.17 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 30

Carbonizzazione- Penalità

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel Regolamento regionale vigente. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale da euro 50,00 a euro 500,00

Art. 31

Strade ed esbosco

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dai soggetti deputati al controllo. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco "Ex novo", dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza all'Ufficio competente con le modalità previste dal Regolamento Regionale vigente.

Art. 32

Penalità per apertura o ampliamento di vie

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale da euro 50,00 a euro 500,00, salvo eventuali ulteriori sanzioni e responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia urbanistica, ambientale etc.

Art. 33

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata o PEC all'Ente proprietario, al Direttore del Cantiere Forestale, all'Ente delegato territorialmente competente e alla Regione Campania - U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Avellino".

Il verbale di riscontro finale e il certificato di regolare esecuzione sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, dal Direttore del cantiere forestale con le modalità di cui al vigente Regolamento regionale n. 3/2017.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 34

Disponibilità della cauzione

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ritenuti.

Art. 35

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate, al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 24. In caso di ritardo dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 36

Responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà, in ogni caso, direttamente verso l'Ente, verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva, atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) nei modi di Legge.

Art. 37

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi da altri proprietari.

Art. 38

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 39

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicatario si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte della Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli nn. 35 e 37.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 40

Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatto in sede di Collaudo.

Art. 41

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923 n° 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n° 827.

Art. 42

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. n° 10, è subordinato al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 6 a 13, da 15 a 17, 19, da 22 a 27, da 29 a 33, 36 e 37 del suo esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

CONDIZIONI SPECIALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- effettuare l'esbosco solo con animali da soma, a strascico con verricello o con l'uso di canalette, in modo tale da non danneggiare, il sottobosco, le piante rilasciate e creare fenomeni di dissesto idrogeologico. L'uso dei mezzi meccanici è consentito solo lungo i tracciati esistenti;
- sistemare le piste di esbosco esistenti prima del termine dell'utilizzazione;
- far pervenire, oltre agli atti prescritti nel presente capitolato, anche il piano per la sicurezza sui cantieri così come previsto dal TUS D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. all'atto della consegna

del lotto boschivo;

- chiudere il cantiere durante le operazioni di esbosco, in modo da rendere l'accesso impossibile per i non addetti;
- fornire agli operatori forestali il materiale idoneo per la loro sicurezza (DPI);
- rispettare le prescrizioni e le indicazioni riportate nella Valutazione d'Incidenza, trattandosi di area SIC.

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

“Condizioni speciali”

FIRMA DEL TECNICO


Art. 43

L'aggiudicatario ha l'obbligo di preservare dal taglio:

- tutte le piante non contrassegnate così come stabilito all'art. 4 del presente capitolato;
- tutte le piante con confini materializzati per la delimitazione della particella.

Art. 44

Dal deposito provvisorio, di cui all'art. 7 del presente capitolato, l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione delle spese per la progettazione, la direzione del cantiere forestale e i controlli da parte degli uffici delegati e regionali preposti a mano a mano che le suddette spese vengano a maturare.

Art. 45

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata, non sgomberata dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art.27 del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di euro 103,29 €. L'importo verrà determinato in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro mesi sei dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del frascame della tagliata collaudata.

Art. 46

Ai sensi della L.R. 14/2006, è vietata la bruciatura dei residui di lavorazione. Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulla tagliata, il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di diametro, così come previsto dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo – allegato C) alla DGR n. 2005/2006 (BURC n°1 02/01/2007) verrà allontanato dalla tagliata e concentrato in una o più piazzole (indicate dal progettista) ove subirà la cippatura.

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO
